

TI_GERICHTE 10.2007.99 vom 2. Oktober 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-10-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2007.99

FR: TI_GERICHTE 10.2007.99 du 2 octobre 2007

IT: TI_GERICHTE 10.2007.99 del 2 ottobre 2007

Erwägungen

E. 2

CPS). 2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

E. 3

La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale; vista l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data 13 marzo 2007 dal difensore; indetto il dibattimento 2 ottobre 2007, al quale hanno partecipato l'accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d'accusa; accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; sentito il difensore, il quale rilevando il contesto in cui si sono svolti i fatti chiede il proscioglimento del suo assistito, in quanto non sono dati gli elementi costitutivi del reato di vie di fatto, trattandosi al massimo di una lieve spinta non punibile; sentito da ultimo l'accusato; posti a giudizio i seguenti quesiti: 1. L'imputato è autore colpevole di vie di fatto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione? 2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena? 3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio? letti ed esaminati gli atti; preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti gli art. 126 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti; proscioglie ACCU 1 dall'accusa di: vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 402/2007 del 26 febbraio 2007; carica la tassa e le spese allo Stato; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie fr. 500.00 totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.